

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4573

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GERMANÀ, MACERATINI, ASCIUTTI, AVOGADRO, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BIANCO, BORNACIN, BRIGNONE, BRUNI, BUCCI, CALLEGARO, CAMBER, CECCATO, CIRAMI, COLLA, CORSI ZEFFIRELLI, D’ALÌ, DE ANNA, DE SANTIS, DOLAZZA, GASPERINI, GRECO, LAGO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MAGNALBÒ, MANCA, MANFREDI, MANIS, MILIO, MINARDO, MISSERVILLE, MORO, MULAS, MUNGARI, NOVI, PERUZZOTTI, PIANETTA, PICCIONI, PORCARI, PREIONI, RAGNO, RECCIA, ROTELLI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, STIFFONI, TABLADINI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VENTUCCI, WILDE, ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2000

—————

Disposizioni in materia di riordino e promozione della
disciplina sportiva pugilistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il pugilato è uno degli sport più antichi; il mondo greco antico gli attribuiva un'origine mitica facendo risalire la sua invenzione a Teseo ed Eracle e lo aveva incluso tra le discipline ammesse ai giochi di Olimpia, con ciò riconoscendogli un valore educativo e formativo del carattere dei giovani.

Per la sua storia millenaria il pugilato ha sempre occupato un ruolo molto elevato nella gerarchia dei valori sportivi tant'è che oggi non c'è Paese al mondo dove non si pratichi.

Eppure, anche se in Italia il pugilato, con i suoi campioni, ha conosciuto momenti di gloria che si proiettavano sulla scena internazionale, oggi è fortemente in crisi. Tra le cause principali di questa crisi - e forse la prima di tutte - è la precarietà della condizione di chi pratica, soprattutto professionalmente, la *noble art*.

Finché il campione, italiano, europeo o mondiale calca il *ring* ed entusiasmo e inorgoglisce le folle, è ammirato, vezzeggiato, richiesto continuamente per partecipare a spettacoli, a manifestazioni di ogni genere; tutti gli stanno intorno vantandosi di godere della sua amicizia, le richieste di autografi si sprecano. Quando però i riflettori si spengono e la carriera finisce, nella quasi totalità dei casi, i pugili vengono rapidamente dimenticati, rimangono umamente e spesso anche fisicamente soli, alle prese con i loro problemi esistenziali, quasi sempre in condizioni economiche di totale disagio che rendono più acuta la nostalgia del passato glorioso, pur non mostrandola per quel senso di dignità e di orgoglio che hanno imparato ed accresciuto proprio sul *ring*. Questo è l'ultimo combattimento della loro vita, il più difficile, che perdono quasi sempre.

Occorre perciò affrontare il problema compiutamente e a ciò provvede il presente disegno di legge che, muovendo dalla considerazione della assoluta specificità di tale sport, si propone di regolamentare le seguenti questioni:

stabilire un principio di parità, consentendo anche alle donne di praticare il pugilato;

migliorare le indagini mediche in prossimità degli incontri introducendo obbligatoriamente il test HIV per evitare inconsapevoli contagi;

definire un assetto previdenziale specifico per i pugili, pur nel quadro delle leggi esistenti, consentendo loro di vivere una vecchiaia più serena;

soccorrere i grandi campioni del passato ormai vecchi e in condizioni economiche di estremo disagio.

La soluzione di tali problemi non è politicamente di parte ma risponde alla necessità squisitamente umanitaria di preoccuparci concretamente della condizione dei pugili italiani del passato, del presente e del futuro, creando in questo modo anche le premesse per un rilancio del pugilato in Italia che, oltre a darci nuovi campioni, può sottrarre molti giovani a sempre possibili devianze pericolose.

Il pugilato, pur essendo uno sport sicuramente duro, non è violento. Esso costituisce un valido mezzo formativo del carattere in quanto educa al rispetto delle regole anche quando costa rispettarle, infonde doti di lealtà, coraggio, padronanza delle proprie energie fisico-psichiche e di controllo della propria aggressività.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che anche le donne possano praticare il pugilato se-

condo regole che la Federazione pugilistica italiana (FPI) vorrà darsi, così come già avviene in altri Stati. Statuire ciò significa percorrere la strada di una vera parità tra i sessi in quest'epoca in cui, anche nel nostro Paese, le donne possono percorrere le carriere militari.

Al comma 2 si stabilisce l'età che, in sintonia con altre federazioni, anche la FPI ha già recepito.

L'articolo 2 introduce il test per HIV obbligatorio per essere ammessi al combattimento. La norma è ritenuta necessaria perché si può essere sieropositivi all'HIV anche senza saperlo. Premesso ciò, la richiesta del test non è da considerarsi violazione della *privacy* perché è peculiare del pugilato che possano verificarsi versamenti di sangue e ferite con la conseguenza che, nei corpo a corpo, un pugile possa essere contagiato per la sieropositività dell'altro.

L'articolo 3, al fine di promuovere e facilitare l'attività pugilistica, inserisce, tra i beneficiari della legge citata, gli enti che intendono organizzare eventi pugilistici.

Gli articoli, dal 4 al 7, trattano della previdenza della categoria. Si premette che attualmente è previsto l'inquadramento dei pugili professionisti nell'ENPALS e che l'articolato che si presenta vuole rendere applicabile, in maniera più aderente al pugilato, normative dell'Istituto che generalmente prevede per il lavoratore dello spettacolo, come base di calcolo del trattamento, un numero minimo di giornate lavorative ed un numero minimo di anni di attività lavorativa. Il pugile è un «lavoratore dello spettacolo» che ha la sua attività non misurabile in giornate perché un lungo allenamento si conclude con una serata in cui riceve un compenso, la borsa, che lo dovrebbe ripagare di tutta l'attività svolta fino a quel momento e finalizzata all'incontro.

Nell'articolo 4 la normativa vigente è estesa anche ai pugili dilettanti. Con certe regole anche questa categoria di pugili percepisce compensi e l'attività da dilettante può costituire talvolta il 50 per cento della carriera complessiva del pugile. Tale attività è la più preziosa, non tanto perché costituisce il vivaio dei futuri campioni o perché solo la sua categoria può partecipare alle Olimpiadi, ma in quanto solo attraverso un dilettantismo appetibile si può ingenerare un professionismo diffuso.

L'articolo 5, sulla base dei parametri ENPALS, stabilisce per i pugili un metodo di calcolo delle giornate contributive a partire dal loro reddito annuale.

L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che il reddito è costituito dall'importo delle borse percepite meno le spese. Al comma 2 sono indicate le Istituzioni chiamate a stabilire le aliquote contributive.

L'articolo 7 prevede, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di anni di attività, la prosecuzione volontaria secondo la normativa vigente ovvero la restituzione di quanto versato in misura da determinare con apposito decreto.

L'articolo 8 stabilisce che in base a precisi requisiti di età, di numero di incontri disputati nella carriera, di condizioni economiche disagiate e di benemeranza per i titoli conseguiti, le vecchie glorie del pugilato italiano, che tanto lustro hanno dato al nostro Paese, godano di un assegno vitalizio che li affranchi dalla condizione di grave difficoltà economica.

Questi vecchi e gloriosi campioni non sono ormai tanti: purtroppo, data l'età, molti di loro sono morti. Salviamo quei pochi che sono rimasti in vita consentendo loro di vivere gli ultimi anni senza troppi affanni e preoccupazioni, mostrando loro l'affetto dell'Italia che li ricorda e li ama ancora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accesso al pugilato e limiti di età per i pugili professionisti)

1. L'attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.

2. L'attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.

3. Per l'attività pugilistica dilettantistica l'età minima e l'età massima sono quelle stabilite dalle norme della Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti in esse contenuta.

Art. 2.

(Nulla osta tecnico al combattimento)

1. Ai fini del rilascio del nulla osta tecnico al combattimento, i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono presentare alla FPI un certificato che accerti l'effettuazione dell'esame HIV. La FPI, previo parere medico specialistico, prescrive che l'effettuazione dell'esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il più possibile il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti.

2. L'esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti dalla FPI possono essere effettuati presso qualsiasi centro medico riconosciuto.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari)

1. L'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell'economia e dell'occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

1. A decorrere dal 1° giugno 2000, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, già prevista per i pugili professionisti dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico)

1. Ai pugili dilettanti e professionisti che possano far valere nell'anno un numero di centoventi giornate contributive, è accreditata di ufficio una intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita l'articolo 6, per la retribuzione giornaliera determinata col criterio previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate

di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni

Art. 6.

(Contribuzione)

1. Ai fini di cui all'articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall'importo delle borse percepite al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.

2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Art. 7.

(Prosecuzione volontaria e restituzione dei contributi)

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capi-

talizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Assegno straordinario vitalizio)

1. Gli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.500.000 mensili, rivalutabili all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede a carico del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari generali e del personale - e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredata delle date di riferimento;
- e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifi-

cazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). Alla determinazione dell'ammontare del Fondo, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.